

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 50

“Modifiche all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia) “

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1

1. All’articolo 7, titolo II, della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito da seguente:

“2. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che alla Regione Puglia, alle agenzie e ai suoi enti strumentali, nonché alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. Alle medesime disposizioni si adeguano le società interamente partecipate dalla Regione Puglia.”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, la riduzione dei compensi di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non opera nei confronti dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.”.

La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 DICEMBRE 2017

MICHELE EMILIANO